

REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 172 DEL 2 SETTEMBRE 2026

Resoconto della consultazione

Roma, 4 settembre 2026

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 3/2026 concernente modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [ASSIREVI - Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono l'articolazione dello schema di documento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 3/2026, riguardanti le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, verrà pubblicato il testo modificato di quest'ultimo Regolamento.

Documento di consultazione n. 3/2026 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli o punti commentati

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo della bozza di Provvedimento cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo, o la voce o la tabella cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.
Nella quinta colonna, per ogni articolo o tabella, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.
Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni Generali	Ringraziando per l'opportunità di commentare lo schema di Provvedimento in oggetto, vi riportiamo di seguito alcune osservazioni di carattere generale. Con riferimento alle tempistiche, pur apprezzando che l'Autorità di Vigilanza abbia tenuto conto delle istanze formulate dall'industria nell'ambito di un confronto	Proposta accolta. L'articolo 10 del Provvedimento è stato modificato.

			informale, si evidenzia che, considerata la possibile pubblicazione del regolamento definitivo in una fase avanzata del processo di chiusura della relazione semestrale, si auspica l'eliminazione dell'obbligo di recepimento, nella relazione semestrale IAS/IFRS e nella relazione semestrale consolidata riferite al 30 giugno 2026, delle modifiche previste dall'art. 10, comma 2. Sarebbe inoltre utile chiarire le tempistiche e il perimetro di entrata in vigore delle modifiche relative alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata, tenuto conto che il rinvio contenuto nell'articolo dedicato alla relazione semestrale (art. 10, c.3) al comma che disciplina la totalità delle modifiche (art. 10, c.2, lettere a), b) e c)) potrebbe generare incertezza nell'individuazione delle disposizioni effettivamente applicabili alla relazione semestrale. Art. 10 (Entrata in vigore) comma 3. Le modifiche alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano con le seguenti tempistiche: a) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2026 per le modifiche di cui al comma 2, lettera a);	
--	--	--	--	--

			b) a partire dalle relazioni riferite al 31 dicembre 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera b); c) a partire dalle relazioni riferite al 31 dicembre 2028 per le modifiche di cui al comma 2, lettera c). In generale si segnala che le osservazioni effettuate per gli schemi di bilancio di esercizio valgono anche per il bilancio consolidato fatti salvi adeguamenti necessari per il consolidamento dei costi.	
2	ASSIREVI	Osservazioni Generali	In linea con gli scopi istituzionali perseguiti da Assirevi, le osservazioni formulate nel seguito dall'Associazione si concentrano specificamente su aspetti del Regolamento ISVAP n. 7/2007, oggetto della presente consultazione, che potrebbero avere attinenza con lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei bilanci delle compagnie assicurative tenute all'adozione dei principi contabili internazionali. Il Documento di consultazione n. 3/2026 propone talune modifiche al Regolamento n. 7/2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, ma non ipotizza alcun cambiamento con riferimento al giudizio di sufficienza che il revisore è tenuto ad esprimere sulle riserve tecniche.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il commento esula dal contesto della consultazione. Si osserva, tuttavia, che nell'elaborazione della modifica introdotta nel giugno 2022 al Regolamento 7/2007 l'Istituto ha tenuto conto dei vincoli dettati dal vigente quadro normativo (cfr. articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private"). Resta comunque ferma la necessità di un suo aggiornamento

			Come noto, il comma 2 dell'articolo 102 CAP prevede che la relazione emessa dal revisore legale o dalla società di revisione legale sul bilancio di esercizio della compagnia assicurativa contenga anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del medesimo bilancio. In attuazione di tale norma primaria, l'Istituto ha a suo tempo emanato il Regolamento n. 7/2007, oggetto della presente consultazione, e il Regolamento n. 22/2008 (applicabili, rispettivamente, alle compagnie che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e a quelle che adottano i principi contabili nazionali). Tali Regolamenti contengono specifiche previsioni riguardanti i criteri e le metodologie di valutazione che le compagnie sono chiamate a rispettare ai fini della determinazione delle riserve tecniche, nonché le modalità di espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve medesime da parte del revisore legale. In proposito, l'art. 11-<i>bis</i> del Regolamento n. 7/2007 prevede, ai soli fini dell'informativa da fornire in nota integrativa, che le compagnie che adottano i principi contabili internazionali nella predisposizione del bilancio di esercizio siano chiamate anche a indicare l'importo corrispondente alle "riserve tecniche" determinato sulla base delle disposizioni del	al fine di renderlo compatibile con il mutato framework contabile di riferimento.
--	--	--	---	--

			Regolamento ISVAP n. 22/2008, e, dunque, secondo le medesime disposizioni previste per le compagnie che applicano i principi contabili nazionali. Per quanto concerne il giudizio di sufficienza, l'art. 10 del Regolamento n. 7/2007 dispone che <i>"Il revisore legale o la società di revisione, in una sezione separata della relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento dal titolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari", esprime, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva: a) impiego di adeguate basi tecniche; b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali; c) impiego di adeguate metodologie di calcolo"</i>. Come noto, nel <i>framework</i> dei principi contabili internazionali il Principio di riferimento per la contabilizzazione dei contratti assicurativi è oggi rappresentato dall'IFRS 17. In proposito, giova ricordare che l'introduzione dell'IFRS 17 ha comportato una profonda rivisitazione delle modalità di contabilizzazione degli impegni verso gli assicurati rispetto a quanto era precedentemente previsto dall'IFRS 4. L'applicazione dell'IFRS 17, che è basato	
--	--	--	---	--

			su un modello di valutazione di tali impegni a valori correnti di flussi finanziari, determina grandezze relative alle passività assicurative che si differenziano in maniera significativa, sul piano concettuale, dalle riserve tecniche che potrebbero emergere dall'applicazione del Regolamento n. 22/2008. Pare utile, al riguardo, sottolineare in via esemplificativa alcune delle più significative differenze connesse all'applicazione dell'IFRS 17 rispetto al <i>framework</i> locale: • le passività assicurative includono un margine sui servizi contrattuali, che rappresenta il profitto atteso; • la misurazione dei contratti assicurativi emessi può comportare la contabilizzazione non solo di passività assicurative, ma anche di attività assicurative (per portafoglio di prodotti), a seconda della tempistica con cui vengono incassati i flussi finanziari; • le riserve tecniche integrative ed aggiuntive previste per le assicurazioni, sia per i rami danni che per i rami vita (e.g.; riserve integrative della riserva per frazioni di premi, riserva di perequazione, riserva di senescenza e riserve aggiuntive per rischio finanziario e demografico), calcolate secondo	
--	--	--	--	--

			metodi e criteri disciplinati dai regolamenti emessi da IVASS, non sono più utilizzate in quanto le valutazioni delle passività assicurative in ambito IFRS 17 riflettono già la volatilità dello scenario economico e includono un'integrazione a fronte dei rischi non finanziari; • applicando l'IFRS 17 i contratti assicurativi sono misurati al valore corrente sin dalla rilevazione iniziale, utilizzando informazioni aggiornate ad ogni chiusura contabile circa i flussi finanziari, il tasso di attualizzazione e il rischio non finanziario. In base al <i>framework</i> locale, per il calcolo delle riserve tecniche vengono invece utilizzate informazioni riferite alla data di emissione dei contratti, non aggiornate per riflettere i cambiamenti economico-finanziari in corso; • ai sensi dell'IFRS 17 i pagamenti futuri volti a regolare i sinistri sono basati sulla stima del loro valore attuale. In base al <i>framework</i> locale, invece, per il calcolo della riserva sinistri non è consentito considerare il valore temporale del denaro (cd. "costo ultimo" nel caso dei rami danni); • le stime dei flussi finanziari futuri ai sensi dell'IFRS 17 devono includere un aggiustamento esplicito che rifletta i rischi non finanziari. Le previsioni regolamentari locali, per contro, non richiedono per	
--	--	--	--	--

			il calcolo delle riserve tecniche l'accantonamento di un margine prudenziale aggiuntivo. Alla luce di quanto sopra, in un contesto in cui trovi applicazione l'IFRS 17 anche l'espressione del giudizio che il revisore è chiamato ad emettere circa la sufficienza delle riserve tecniche incontra evidenti profili di criticità ai fini del relativo adempimento, connessi sia all'oggetto (<i>subject matter</i>) del giudizio, sia ai criteri in base ai quali è richiesto dalla normativa e dai regolamenti IVASS il rilascio del giudizio medesimo. In proposito, si consideri in particolare quanto segue: I. il prospetto di Stato Patrimoniale prevede l'iscrizione di "passività assicurative" e non fa più riferimento al concetto di "riserve tecniche" conformi alle vigenti disposizioni di legge e alla normativa Regolamentare IVASS; II. il medesimo prospetto di Stato Patrimoniale non prevede la separazione degli impegni verso gli assicurati tra rami danni e rami vita, in quanto gli stessi sono presentati sulla base di modelli di misurazione suddivisi a seconda delle caratteristiche dei contratti stessi;	
--	--	--	---	--

			III. l'IFRS 17 non contiene alcun riferimento alle "corrette tecniche attuariali" che attualmente, in base alla normativa regolamentare IVASS, rappresentano la base per l'espressione del giudizio di sufficienza da parte del revisore; IV. le disposizioni normative e regolamentari richiedono al revisore l'espressione del giudizio di sufficienza, qui esaminato, in termini di conformità, nel rispetto dei seguenti principi: a) impiego di adeguate basi tecniche, b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali, c) impiego di adeguate metodologie di calcolo. Tali principi non sono però rinvenibili nel nuovo <i>framework</i> introdotto con l'IFRS 17. Per ovviare ai profili di criticità evidenziati, come sopra ricordato, il Regolamento n. 7/2007 (sia nella versione attualmente in vigore, sia nella bozza in consultazione) prevede che la società riporti in Nota Integrativa, nella Sezione "<i>Altre Informazioni</i>", la tabella "<i>Riserve tecniche di cui all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007</i>" contenente il dettaglio delle riserve tecniche determinate secondo le previsioni del Regolamento n. 22/2008. In coerenza, l'allegato 3 al Regolamento n. 7/2007 ("<i>Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve</i>")	
--	--	--	---	--

			<i>tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209")</i> riferisce il giudizio di sufficienza del revisore non alle passività assicurative contabilizzate nel passivo dello Stato Patrimoniale ai sensi dell'IFRS 17, bensì alle riserve tecniche indicate nella voce <i>"Riserve tecniche di cui all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007"</i> della nota integrativa del bilancio di esercizio dell'impresa sottoposto a verifica, determinate – come in precedenza indicato – con modalità e secondo criteri coerenti con il <i>framework</i> definito dal Regolamento n. 22/2008. Tanto premesso, occorre rilevare che, ad oggi, non si riscontrano fattispecie di compagnie di assicurazione che predispongano il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e, conseguentemente, la previsione contenuta nell'art. 10 del Regolamento 7/2007 non trova concreta applicazione. Tuttavia, nel caso in cui, in futuro, dovessero presentarsi casi apprezzabili di compagnie di assicurazione chiamate a predisporre il loro bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali oppure, a maggior ragione, laddove a tutto il mercato assicurativo fosse richiesto di predisporre i bilanci d'esercizio secondo i principi IAS/IFRS a seguito di una futura modifica della vigente normativa primaria, la	
--	--	--	--	--

			concreta applicazione dell'art. 10 del Regolamento n. 7/2007 potrebbe generare negli utilizzatori del bilancio non trascurabili incomprensioni circa l'informativa fornita dal bilancio sulla valorizzazione degli impegni verso gli assicurati e, conseguentemente, sulla portata del giudizio espresso dal revisore. Si renderebbe dunque necessario, ad avviso dell'Associazione: i) eliminare contestualmente le previsioni contenute nel comma 2 dell'articolo 102 CAP in tema di giudizio di sufficienza delle riserve tecniche; ed eventualmente ii) prevedere che tale giudizio - ove ritenuto in ogni caso utile per finalità di vigilanza - possa essere reso dal revisore a beneficio esclusivo dell'Istituto nel paragrafo conclusivo nel Resoconto Analitico di cui all'art. 11, comma 1, Regolamento n. 7/2007.	
--	--	--	---	--

Parte A – Istruzioni per la compilazione

Il bilancio d'esercizio				
Numero commenti	Commentatore	Il conto economico	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Voce 12 - Altri ricavi/costi Voce 18 - Altri oneri/proventi operativi	Sulla base delle istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio assicurativo IAS/IFRS, sarebbe utile chiarire in quale voce di conto economico debbano essere registrati i ricavi e i costi correnti relativi alle attività materiali e immateriali. Si richiede pertanto conferma in merito alla corretta classificazione di tali componenti, verificando se gli stessi debbano essere rilevati in specifiche voci di schema ovvero inclusi nelle voci di conto economico "18 – Altri proventi e oneri operativi" o "12 – Altri ricavi/costi".	Proposta accolta. I ricavi e i costi correnti relativi alle attività materiali e immateriali vanno segnalati nella voce 18 "Altri proventi/oneri operativi".
Numero commenti	Commentatore	Il rendiconto finanziario	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS

1	ANIA		Si suggerisce di rivedere le istruzioni per la compilazione e lo schema relativi al Rendiconto Finanziario, alla luce di quanto previsto dai nuovi paragrafi 18, lettere (b).(iii) e (b).(iv), 20, lettere (c), (d), 33A – 34D dello IAS 7 (ad esempio, prevedere un'unica voce per i “Dividendi incassati” eliminando la voce “Dividendi incassati su partecipazioni”).	Proposta accolta. Le istruzioni per la compilazione e lo schema relativi al Rendiconto Finanziario sono stati modificati.
Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte A – Politiche contabili – Informativa sugli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Tabella A.6.2 Eventi contingenti: possibili variazioni nei flussi di cassa contrattuali	Sarebbe utile avere chiarimenti, ai fini della compilazione della Tabella di cui all'Allegato C A.6.2, in merito a cosa si intenda per: • “ <i>Eventi contingenti relativi a fattori ESG</i> ”; al riguardo, si suggerisce di considerare lo stesso perimetro di fattori di rischio definito dalla survey ESG richiesta ai sensi della Lettera_al_mercato Ivass del 27 07 2022;	Proposta parzialmente accolta. Per l'individuazione dei fattori ESG rilevanti ai fini della valutazione delle caratteristiche contrattuali contingenti prevista dall'IFRS 9, un utile punto di riferimento è rappresentato dal quadro normativo europeo in materia di sostenibilità, costituito dalla

			• “Possibili variazioni nei tassi di interesse contrattuali” al fine di compilare le sottostanti colonne “valore minimo” e “valore massimo”.	<i>Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dagli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e dal Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia europea), nonché dagli standard emanati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB).</i> Con specifico riferimento al settore assicurativo italiano, la lettera al mercato IVASS del 27 luglio 2022 costituisce una fonte interpretativa e di vigilanza settoriale, pur non rappresentando una fonte normativa contabile ai fini dell'applicazione dell'IFRS 9 e dell'IFRS 7. Essa può tuttavia fornire un supporto nell'identificazione dei fattori ESG che possono determinare una variazione dei flussi finanziari previsti dalle clausole contrattuali degli strumenti finanziari.
--	--	--	--	--

				Per “<i>Possibili variazioni nei tassi di interesse contrattuali</i>” s’intende la variazione che può avere il tasso di interesse di uno strumento finanziario al verificarsi (o al mancato verificarsi) di un evento contingente (ad esempio, la diminuzione del tasso d’interesse per effetto della riduzione delle <i>GHG emission</i> dell’emittente).
Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS

1	ANIA	Tabella 3.3 - Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti	Si richiede che venga esplicitato all'interno delle istruzioni (pag. 1.2.7.B.32) che la Tabella 3.3 venga prodotta per il "Segmento Vita" e "Segmento Danni" e non per le medesime basi di aggregazione previste per la tabella 3.2. Nel dettaglio, si propone di integrare nel testo la seguente frase: "Per quanto riguarda la sola tabella 3.3 "Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti" l'informativa va fornita in ossequio a quanto previsto dall'IFRS 17, paragrafi 98, 99, 100, 103 e 105 e va distinta per basi di aggregazione "Segmento Vita" e "Segmento Danni".	Proposta accolta. Nelle istruzioni generali riferite alla Sezione 3 – Contratti di assicurazione emessi è già riportata la seguente istruzione: <i>"Relativamente alle tabelle che fanno riferimento al solo "Metodo dell'Allocazione dei Premi" (PAA) le basi di aggregazione sono "Segmento Vita" e "Segmento Danni", che è in linea con l'integrazione richiesta.</i>
2	ANIA ANIA	Tabella 5.3.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – valore lordo e rettifiche di valore complessive Tabella 5.4.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto	Si propone di eliminare il sotto-dettaglio informativo relativo al rating, incluso lo split tra <i>investment grade</i> e <i>non investment grade</i> , per le voci "Finanziamenti e crediti verso banche/clienti" e "Altri strumenti finanziari". Si ritiene che tale informativa presenti, allo stato attuale, una limitata significatività informativa, in quanto una parte rilevante delle esposizioni riconducibili alle suddette voci è rappresentata da posizioni di	Proposta parzialmente accolta. Con riferimento alle voci "Finanziamenti e crediti verso banche/clientela" e "Altri strumenti finanziari" il dettaglio per rating viene eliminato. Nelle istruzioni è tuttavia precisato che tale dettaglio dovrà essere fornito ove rilevante.

		sulla redditività complessiva – valore lordo e rettifiche di valore complessive	finanziamento per le quali non è assegnato un rating esterno, con il rischio di fornire una rappresentazione parziale o non pienamente descrittiva dei profili di rischio sottostanti. Inoltre, si evidenzia che, per i titoli di debito, le informazioni relative al rating interno ed esterno, nonché alla classe di merito, sono già incluse nelle tabelle 1.5 e 1.6 della sezione E – Rischio di credito; il mantenimento dell’informativa sul rating e sul relativo grade potrebbe pertanto determinare una duplicazione delle informazioni, con conseguente ridondanza e limitato valore informativo aggiunto. Si propone quindi di eliminare lo split per tutte le voci della tabella. A tal proposito si segnala che le analoghe tabelle previste dalla Circolare 262 della Banca d'Italia (cfr. tabelle 3.3 e 4.4) non richiedono il dettaglio del rating, né per i titoli di debito né per i finanziamenti, a conferma della limitata rilevanza informativa dello split richiesto.	Si evidenzia inoltre, che in calce alle tabelle è richiesta l'indicazione del peso dei rating esterni e dei rating interni. Qualora non vengano impiegati rating interni, tale circostanza va dichiarata. Con riguardo alle informazioni sui rating dei titoli di debito, non si ravvisa una duplicazione rispetto a quanto richiesto nelle tabelle 1.5 e 1.6 della Sezione E “Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura - Rischio di credito”. Le tabelle 5.3.3 e 5.4.2 richiedono infatti anche il dettaglio per stadi di rischio di credito, informazione non prevista nelle citate tabelle 1.5 e 1.6. Si osserva, infine, che nel bilancio bancario le informazioni sulla distinzione delle attività finanziarie degli impegni a erogare fondi e
--	--	--	--	--

				delle garanzie finanziarie rilasciate per classi di rating sono previste nella Nota Integrativa, tabelle A.2.1 <i>Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)</i> e A.2.2 <i>Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating interni (valori lordi)</i> ".
3	ANIA	Tabella 6.3.1.2 Passività (attività) nette relative a benefici definiti – variazioni annue Tabella 25.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio	Con riferimento alle istruzioni inerenti la tabella 6.3.1.2 "Passività (attività) nette relative a benefici definiti - variazioni annue" e la 25.2 "Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio", in assenza di specifiche previsioni contenute nei principi contabili internazionali nonché al fine di consentire una presentazione più efficace delle informazioni in funzione della loro effettiva rilevanza, si propone di eliminare l'obbligo della rappresentazione in forma tabellare dell'informativa.	Proposta non accolta. La rappresentazione in forma tabellare è ritenuta la modalità più appropriata per assicurare la comparabilità delle informazioni richieste.

Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte C – Informazioni sul conto economico	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Tabella 7.1.1/7.2.1/7.3.1/7.4.1 Proventi/oneri da altri investimenti finanziari diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione	Si propone di eliminare il dettaglio dei proventi e oneri relativi agli strumenti finanziari oggetto di copertura (voci 3 – Gruppo e voci 5– Conglomerato). L’inserimento di tale informativa nella presente sezione potrebbe infatti generare elementi di confusione, rendendo meno agevole la lettura e l’interpretazione della tabella, anche in considerazione del fatto che l’informativa sugli strumenti finanziari oggetto di copertura e sui derivati designati a copertura è già sviluppata in una sezione dedicata (“ad hoc”) della Nota Integrativa. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il mantenimento di tale dettaglio, in questa sede, determini una duplicazione informativa non necessaria, risultando altresì non coerente con i principi di chiarezza e di razionalizzazione dell’informativa di bilancio.	Proposta accolta. Sono state apportate modifiche alla tabella e alle istruzioni per la compilazione, comprese quelle relative agli strumenti di copertura

2	ANIA	Tabella 18.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali - composizione	Si propone di non richiedere il dettaglio delle differenze di cambio, positive e negative, per attività materiali e immateriali, in quanto tale informativa non apparirebbe significativa ai fini della rappresentazione del risultato della valutazione al fair value (o al valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali) e non sembrerebbe espressamente richiesta dal principio contabile di riferimento. Si segnala inoltre che la determinazione di tale dettaglio comporterebbe complessità operative che non sembrerebbero giustificate, a fronte di un limitato valore informativo, con il rischio di introdurre elementi di scarsa rilevanza nell'ambito della tabella.	Proposta accolta. La tabella è stata modificata.
3	ANIA	Tabella 27.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative alle attività operative cessate	Il principio contabile di riferimento sembrerebbe richiedere il dettaglio dell'onere fiscale relativo a: (i) l'utile o la perdita derivante dalla dismissione; e (ii) l'utile o la perdita dell'attività operativa cessata per il periodo, unitamente ai corrispondenti importi per ciascun periodo precedente presentato (IAS12.81(h)). Si auspica pertanto che il dettaglio del roll-forward delle imposte sul reddito relative	Proposta non accolta. La tabella 27.2 si ritiene sia coerente con quanto richiesto dallo IAS 12, paragrafo 81, lettera (h). Inoltre, si osserva che tale tabella, prevista pure per il settore bancario, va prodotta solo se l'ammontare delle

			alle attività operative cessate venga rimosso.	imposte e tasse indicato nella tabella 27.1 è rilevante.
4	ANIA	Tabella 7.2.2 Altri proventi e oneri - dettaglio delle commissioni attive e passive	Si segnala che le commissioni attive e passive non dovrebbero essere incluse nel risultato delle attività e passività finanziarie e degli investimenti immobiliari, bensì rappresentate all'interno della voce "Altri ricavi e costi". Di conseguenza dovrebbero essere riviste le istruzioni della voce 7.2 (pag 1.2.3.5 dell'Allegato A) e la tabella presente nella parte C1 (informazioni sul conto economico consolidato-Gruppo) dovrebbe essere spostata nella sezione 12 Altri ricavi/costi.	Proposta accolta. Le istruzioni per la compilazione e le tabelle sono state modificate in linea con la proposta formulata.
5	ANIA	Tabella 2.2 Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi – voce "Di cui: spese per il personale" Tabella 13.1 Spese per il personale – composizione	Il paragrafo 83 dell'IFRS 18 richiede la presentazione, in un'unica nota, per tutte le voci che comprendono costi classificati per funzione del totale di ciascuno dei seguenti costi: i. Svalutazioni (IAS 16, IAS 40, IFRS 16) ii. Ammortamenti (IAS 38) iii. Benefici per i dipendenti (IAS 19) e pagamenti basati su azioni relative a servizi ricevuti dai dipendenti (IFRS 2) iv. Perdite per riduzione di valore e ripristini di valore (IAS 36)	Proposta accolta. Tuttavia, considerata l'importanza informativa dell'ammontare delle spese del personale, nella Parte C "Informazioni sul conto economico", Sezione 30 "Altre informazioni", del bilancio d'esercizio è stata introdotta un'apposita tabella. Analoga informativa è stata inoltre prevista nel bilancio

			v. Svalutazioni e annullamenti di perdite per riduzioni di valore (IAS 2) Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche: • Eliminazione della tabella 13.1 Spese per il personale – composizione, in quanto le compagnie assicurative attribuiscono la quasi totalità dei costi del personale ai contratti assicurativi, con la conseguenza che le spese per il personale non allocate ai contratti assicurativi risultano residuali; • Eliminazione della riga di dettaglio “di cui: spese per il personale” della tabella “2.2 Ripartizione dei costi per servizi assicurativi”; • Inserimento di una sezione dedicata all’interno della Parte C – <i>Informazioni sul conto economico</i>, volta a recepire le richieste informative del paragrafo 83 dell’IFRS 18, mediante l’introduzione di una tabella che sia in linea con quella presentata dallo IASB nell’illustrative example IE7 “Note 1 – Specified expenses by nature”, opportunamente adattata alle specificità del bilancio assicurativo.	consolidato, nella Parte C “Informazioni sul conto economico consolidato – Gruppo”, Sezione 30 “Altre informazioni” e nella Parte C “Informazioni sul conto economico consolidato – Conglomerato”, Sezione 29 “Altre informazioni”.
--	--	--	---	--

6	ANIA	Sezione 30 bilancio d'esercizio	Considerato che tali informazioni risultano in larga parte già incluse nel framework Solvency II, si auspica, in un'ottica di semplificazione, che le stesse non vengano ulteriormente richieste anche nel bilancio di esercizio.	Proposta non accolta. Le informazioni richieste nella Parte C "Informazioni sul conto economico", Sezione 30 "Altre informazioni", sono confermate, in linea con quanto previsto dalla nota integrativa del vigente bilancio d'esercizio redatto sulla base delle disposizioni contabili nazionali.
Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Sezione 2 – Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio	Con riferimento alla Tabella 2.1 – Operazioni di aggregazione (realizzate dopo la chiusura dell'esercizio), nelle istruzioni si legge: <i>"Nella presente sezione rientrano convenzionalmente anche le operazioni di aggregazione aziendale fra soggetti sottoposti a comune controllo (business combination between entities under common control)."</i> Ritenendo che per la natura e il trattamento contabile di queste operazioni, le	Proposta accolta. Istruzioni modificate.

		Tabella 2.1 Operazioni di aggregazione	informazioni richieste dalla tabella non risultano del tutto applicabili, si chiede di eliminare il riferimento alle “<i>business combination between entities under common control</i>”. In particolare, i dettagli relativi richiesti dalla tabella (quali ad esempio il costo dell’operazione e l’utile/perdita netta della società acquisita) presuppongono un trattamento riconducibile all’IFRS 3, non coerente con operazioni di aggregazione tra soggetti sottoposti a comune controllo. Tali operazioni, infatti, oltre ad essere esplicitamente escluse dal perimetro di applicazione dell’IFRS 3, hanno finalità meramente riorganizzative e non comportano la rilevazione di nuovi valori contabili né, inoltre, la determinazione di risultati economici riferibili alla società acquisita, in quanto si configurano come mere riorganizzazioni infragruppo. Si auspica, pertanto, che sia richiesta una informativa qualitativa di tali operazioni in calce alla tabella, come previsto per la Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio; 1.1 Operazioni di aggregazione.	
--	--	---	---	--

Il bilancio consolidato				
Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato - Gruppo	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Tabella 2.2 Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi	Fermo restando le considerazioni in precedenza espresse, si chiede conferma che le modifiche al prospetto, non rientrando tra le tabelle IFRS 17 oggetto di semplificazione da parte di IVASS (si v. espresso elenco a pag. 11 del Doc. di consultazione 3/2026), siano comunque eventualmente oggetto di applicazione a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2028 in quanto rientranti tra le restanti modifiche relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella Nota Integrativa. In subordine, se tali modifiche dovessero essere applicate anche a questa tabella, coerentemente alla decorrenza dei citati prospetti IFRS 17 oggetto di semplificazione, si chiede conferma che le stesse riguardino esclusivamente la riduzione delle basi di aggregazione rappresentate (da 5 a 3), non includendo il dettaglio ulteriore richiesto (i.e. “Di cui: spese per il personale”), la cui	Proposta accolta. La proposta si ritiene accolta in quanto vale quanto sopra riportato per il bilancio d'esercizio, la nota integrativa – Parte C – Informazioni sul conto economico, commento numero 5.

			compilazione risulterebbe comunque dovuta a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2028.	
2	ANIA	Voce e Tabella 20.bis Proventi/oneri derivanti da altre attività rientranti nella categoria investimenti	Si richiede di precisare nelle specifiche che la voce 20.bis debba essere fornita esclusivamente qualora risulti "rilevante" per l'entità.	Proposta non accolta. In linea con quanto previsto dall'IFRS 18, paragrafi 43 e da 53 a 58, laddove l'impresa segnalante detenga attività rientranti nella categoria "investimenti", non si ritiene opportuno indicare i relativi proventi e oneri nella voce 20 "Proventi/oneri derivanti dalle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto". Pertanto, se l'impresa segnalante detiene attività rientranti nella categoria "investimenti", i relativi proventi e oneri vanno segnalati nella voce 20.bis "Proventi/oneri su altre attività rientranti nella categoria investimenti".

Parte C –Schemi del bilancio consolidato

Numero commenti	Commentatore	La nota integrativa – Parte E – Informativa sui rischi e sulle politiche di copertura	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Rischio di credito – Tabella 2.1 Distribuzione settoriale dei titoli di debito e delle altre esposizioni creditizie verso le imprese – valori di bilancio e composizione percentuale Tabella 2.2 Distribuzione territoriale dei titoli di debito e delle altre esposizioni creditizie verso gli stati sovrani – valori di bilancio e composizione percentuale	Nel contesto del bilancio consolidato, si osserva che il dettaglio per settore e per area geografica riferito alla voce “altre esposizioni creditizie” delle tre tabelle presenta una limitata significatività informativa. Si auspica pertanto l'eliminazione di questo dettaglio.	Proposta parzialmente accolta. Il dettaglio viene eliminato. Tuttavia, per garantire la completezza dell'informazione, va fornita un'informativa in calce alla tabella. Qualora tale dettaglio risulti invece rilevante, dovrà essere inserita un'apposita colonna denominata “Altre esposizioni creditizie”.

		Tabella 2.3 Distribuzione territoriale dei titoli di debito e delle altre esposizioni creditizie verso le imprese – valori di bilancio e composizione percentuale		
--	--	---	--	--